



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

Circolare Informativa del 03/12/2014.

Il D.Lgs. 175/2014 chiamato decreto semplificazioni è stato approvato e pubblicato in gazzetta ufficiale, le disposizioni contenute entreranno in vigore dal 13 dicembre 2014.

Tra le novità introdotte segnaliamo :

Oggetto: DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

Si introduce, in via sperimentale, il meccanismo della dichiarazione dei redditi precompilata già a partire dal periodo di imposta 2014; la disposizione interessa i lavoratori dipendenti e assimilati ed i pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730. Il modello verrà reso disponibile, dall’Agenzia delle Entrate, entro il 15 aprile di ciascun anno, direttamente al contribuente oppure, in caso di conferimento di apposita delega, al sostituto di imposta, ad un Caf dipendenti o ad un professionista abilitato.

Chi accetta la dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto di imposta non subirà alcun controllo formale del modello, in quanto i dati provenienti dalle Entrate sono ritenuti completamente affidabili nel caso in cui la dichiarazione sia accettata (anche senza modifiche) o integrata tramite Caf o professionista abilitato, invece, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità (appunto, Caf o professionista) anche in riferimento agli oneri indicati nella precompilata forniti all’Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi.

Per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta, infatti, a decorrere dalle certificazioni del periodo 2014, per i sostituti di imposta scatta l’obbligo di trasmettere, entro il 7 marzo di ogni anno, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alla certificazione unica che attesta l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti. La mancata trasmissione comporta l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni certificazione unica, senza che si possa applicare il meccanismo del cumulo.

Oggetto: DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%, ABROGATA LA COMUNICAZIONE TELEMATICA PER I LAVORI A CAVALLO D’ANNO

L’articolo 12 del Decreto Semplificazioni elimina l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione energetica Irpef/Ires del 65% (fino al 5 giugno 2013 del 55%) che proseguono per più periodi di imposta.

Oggetto: MODIFICATO L’OBBLIGO DI GARANZIA PER I RIMBORSI IVA ANNUALI

I soggetti passivi di imposta che presentano una dichiarazione Iva a credito possono scegliere alternativamente la compensazione ovvero il rimborso dell’imposta qualora siano realizzati determinati requisiti.

Il rimborso può essere eseguito con:

*Sede : Alte di Montecchio Maggiore(VI) Via Nogara n. 19 – Mail : info@scaa-vi.it
Uff. Contabilità Tel. 0444/490807-491033 Fax 0444/496070 – Uff. Paghe Tel. 0444/698905 Fax 0444/695013
Ufficio di Arzignano: Via IV Novembre n. 28 – Tel. 0444/674912 fax 0444/1830950
C.F. e P.IVA 02565000243 - Reg. Imprese CCIAA Vicenza REA 241125*



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali

- procedura semplificata, ovvero dall'Agente della riscossione, per importi fino a 700.000 euro;
- procedura ordinaria, da parte del competente Ufficio, per gli importi eccedenti il predetto limite o in caso di cessazione dell'attività o assoggettamento a procedure concorsuali.

Il Legislatore poi specifica che per i rimborsi di ammontare superiore ai 15.000 euro sarà sufficiente la presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso con apposito visto di conformità o sottoscrizione alternativa di cui all'art.10, co.7 D.L. n.78/09.

Solo per i soggetti, non fiscalmente virtuosi si potrà ottenere il rimborso solamente presentando la fidejussione.

Di fatto per i rimborsi iva si determina la seguente situazione:

rimborsi inferiori a 15.000 euro	nessuna garanzia	
rimborsi superiori a 15.000	soggetti normali	visto di conformità o firma alternativa
	soggetti a rischio	prestazione di apposita garanzia

Oggetto: IL NUOVO REGIME DELLE OPZIONI DAL 2015

A decorrere dal prossimo anno 2015, le opzioni per particolari regimi di tassazione dovranno essere esplicitate in dichiarazione dei redditi e non più con specifici modelli. Così dispone l'articolo 16 D.Lgs. n.175/14, c.d. Decreto Semplificazioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

Le opzioni interessate

Le opzioni interessate dalle modifiche sono le seguenti:

- 1) opzione per il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali;
- 2) opzione per il regime di tassazione consolidata;
- 3) opzione per il regime di *Tonnage Tax*;
- 4) opzione per l'applicazione dell'Irap con le regole contabili (e non fiscali) per i soggetti Irpef in regime di contabilità ordinaria.

Ciascuna di tali scelte doveva essere manifestata con propri modelli e nel rispetto di scadenze differenziate.

A decorrere dal periodo 2015, invece, la norma prevede che le scelte siano esplicitate con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (Unico 2015 per l'anno 2014).

Oggetto: SOCIETÀ DI COMODO IN PERDITA SISTEMICA – MONITORAGGIO SU 5 ANNI

La disciplina delle società di comodo in perdita sistemica viene modificata – e parzialmente attenuata – tramite l'allungamento del periodo di monitoraggio. Detta previsione, introdotta dall'art.2, co.36-*decies* e successivi del D.L. n.138/11, stabilisce che una società (di capitali o di persone) viene qualificata come di comodo (quindi con obblighi di adeguamento reddituale e IRAP oltre a pesanti limitazioni sull'utilizzo del credito Iva) quanto presenta una perdita reiterata nel tempo.

Proprio su questo presupposto interviene il decreto semplificazioni.



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

Monitoraggio su 5 anni

L'articolo 18 del Decreto Semplificazioni va a modificare la richiamata disciplina, prevedendo che la società risulterà di comodo qualora, nei cinque periodi d'imposta precedenti, abbia presentato alternativamente:

- tutti e cinque i periodi d'imposta in perdita fiscale,
- quattro periodi d'imposta in perdita fiscale ed uno con un reddito dichiarato inferiore al reddito minimo calcolato sulla scorta dei coefficienti previsti dall'art.30 L. n.724/94.

L'intervento non è certo risolutivo, ma quantomeno permetterà di alleggerire la morsa attorno ai soggetti in costante crisi economica. In particolare si potrà estendere il monitoraggio aggiungendo due periodi d'imposta. Se almeno una delle annualità del quinquennio presenta un reddito superiore a quello minimo calcolato sulla base dei coefficienti previsti dall'art.30 L. n.724/94, la società "sotto osservazione" risulterebbe salva. Peraltro sul punto va evidenziato come potrebbe essere sufficiente anche il conseguimento di un reddito inferiore al reddito minimo, se questo si verifica anche per un'altra annualità. Infatti, lo *status* di non operatività si realizza anche quando, nel quinquennio, è presente un risultato dichiarato inferiore al reddito minimo, ma se questo si realizza in due anni diversi la non operatività viene esclusa.

Oggetto: NUOVE REGOLE PER L'EMISSIONE DELLE FATTURE DERIVANTI DA LETTERE DI INTENTO RICEVUTE DAI PROPRI CLIENTI

L'articolo 20 del Decreto Semplificazioni ha riscritto la procedura attraverso la quale gli esportatori abituali possono beneficiare dell'acquisto di beni e servizi senza il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (regime di non imponibilità Iva ai sensi dell'art.8, co.1, lett. c) d.P.R. n.633/72).

A decorrere dalle lettere di intento che esplicano efficacia dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di trasmissione telematica delle dichiarazioni di intento è ribaltato in capo all'esportatore abituale, che dovrà:

- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera di intento, preventivamente agli acquisti che intende effettuare;
- successivamente, consegnare al proprio fornitore copia della dichiarazione di intento trasmessa e della ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore avrà poi l'obbligo aggiuntivo di riepilogare nella propria dichiarazione annuale Iva i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali. A seguito della modifica dell'adempimento, sarà emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni (quindi 90 giorni dal 13.12.2014).

Dal punto di vista operativo, il fornitore potrà emettere fatture in regime di non imponibilità solo dopo avere verificato "telematicamente" l'avvenuta presentazione della lettera di intento da parte del proprio cliente esportatore abituale. Letteralmente, dovrebbero rientrare nelle nuove disposizioni anche le lettere di intento eventualmente emesse entro la fine del 2014, ma relative ad operazioni che verranno poste in essere a partire dal 1° gennaio 2015.

Mentre fino al 31 dicembre 2014 la comunicazione era un adempimento da gestire a posteriori rispetto all'effettuazione delle operazioni, dal 1° gennaio 2015 in assenza della ricevuta telematica di presentazione consegnatagli dal proprio cliente, il fornitore sarà tenuto a fatturare con l'ordinaria



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali

applicazione dell'Iva. Nel caso in cui il fornitore emetta fattura in regime di non imponibilità in un momento antecedente alla verifica citata, potrà essere assoggettato a sanzione per un importo tra il 100% e il 200% dell'imposta sul valore aggiunto non addebitata in fattura.

In assenza di diverse indicazioni operative e, soprattutto, nell'attesa del provvedimento attuativo, si invitano i Sigg.ri Clienti a proseguire con le previgenti regole di invio delle lettere di intento sino a nuova comunicazione.

Oggetto: COMUNICAZIONI BLACK LIST – CAMBIANO LE REGOLE DI MONITORAGGIO

Dal 2010 le operazioni realizzate con controparti stabilite in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. *black list*) devono essere periodicamente comunicate all'Amministrazione Finanziaria; tale monitoraggio riguarda le compravendite di beni (sia acquisti che cessioni) così come le prestazioni di servizi (tanto quelle rese, così come quelle ricevute).

Con l'entrata in vigore del decreto semplificazioni si modificano le regole per la compilazione di tale comunicazione. In particolar modo, l'art. 21 interviene su due aspetti:

- che la comunicazione dei dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi *black list* sia resa con cadenza annuale (anziché mensile o trimestrale);
- l'innalzamento del limite di esonero a 10.000 euro annui complessivi (si ritiene per soggetto), anziché gli attuali 500 euro per singola operazione.

Oggetto: VIES - ISCRIZIONE IMMEDIATA E REGOLE PER LA CANCELLAZIONE

Con l'entrata in vigore del decreto semplificazioni (coincidente con il 13.12.2014) si modificano le regole per la gestione del Vies: in particolar modo, l'art.22 interviene su due aspetti:

- l'efficacia immediata dell'iscrizione;
- la cancellazione dal sistema nel caso di mancata presentazione di modelli intrastat per quattro trimestri consecutivi.

Il Vies, come noto, è un sistema di scambio dati tra paesi UE: ciascun operatore economico, dalla fine del 2010, è tenuto a verificare la propria iscrizione a tale registro prima di poter realizzare operazioni (sia relative a beni che per quanto riguarda i servizi) intracomunitarie, tanto con riferimento alle operazioni attive, che in relazione a quelle passive.

Oggetto: COSA CAMBIA NELLA RICHIESTA DI RIDUZIONE DELLA ALIQUOTA SULLE RITENUTE DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

Di regola, alle provvigioni corrisposte all'agente si applica una ritenuta in misura pari al 23%. Tale percentuale si applica sul 50% delle provvigioni corrisposte all'agente.

Qualora l'agente si avvalga in via continuativa di dipendenti o di terzi la base imponibile della suddetta ritenuta si riduce al 20% delle provvigioni corrisposte.

Per poter usufruire di tale riduzione l'agente deve predisporre apposita dichiarazione.



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

In particolare l'agente è obbligato, qualora voglia usufruire della riduzione, a inviare ai committenti una apposita dichiarazione entro il 31 dicembre, l'effetto della riduzione opererà quindi per l'anno successivo a tale comunicazione.

Il Decreto Semplificazioni interviene sulla disciplina prevedendo che la dichiarazione per la richiesta di riduzione potrà essere spedita non solo per raccomandata A.R. ma anche a mezzo di posta elettronica certificata (pec).

La comunicazione, oggi annuale, avrà valenza fino a revoca (o perdita dei requisiti da parte dell'agente), conseguentemente la riduzione si applicherà di anno in anno senza necessità di comunicazione annuale al committente; sarà invece necessaria la comunicazione per la revoca.

In ultimo il decreto è intervenuto anche in tema di sanzioni prevedendo, in caso di omessa comunicazione della revoca, un apposito richiamo all'art.11. D.Lgs n.471/97, quindi, con applicazione di specifiche sanzioni da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.

Per criteri, termini e modalità di presentazione della dichiarazione occorrerà attendere l'emanazione di apposito decreto del Mef. Posto che il decreto semplificazioni entra in vigore il 13.12.2014 e, difficilmente, il decreto attuativo vedrà la luce a breve, si può ipotizzare la necessità di inviare la richiesta con lettera raccomandata entro il prossimo 31.12, confidando che la medesima possa esplicare automaticamente i propri effetti anche per il futuro, sino a modifica dei requisiti.

Oggetto: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI

L'art.28 del Decreto Semplificazioni, nei commi 1 e 2, interviene nell'ambito della disciplina riguardante la responsabilità solidale in materia di appalti, con effetto dal 13.12.2014. In particolare:

- con il comma 1 viene definitivamente soppressa la disciplina della responsabilità solidale in ambito "fiscale" introdotta dall'art.35 D.L. n.223/06;
- con il comma 2 viene apportata una modifica alla disciplina della responsabilità solidale in ambito "lavoristico" prevista dall'art.29 D.Lgs. n.276/03

Si tratta di due discipline "concorrenti" dettate in tema di responsabilità solidale negli appalti che presentano molte similitudini ma che in taluni casi risultano non sovrapponibili sotto il profilo applicativo.

Vediamo nel dettaglio la portata delle due modifiche.

Responsabilità solidale in ambito fiscale

Il comma 1 dell'art.28 del Decreto Semplificazioni sopprime i commi da 28 a 28-ter dell'art.35 D.L. n.223/06.

Tali norme prevedevano che l'appaltatore, nei limiti del corrispettivo che spetta al subappaltatore, rispondesse in solido con quest'ultimo del versamento all'erario per le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente dovute dal subappaltatore (in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto).

Tale responsabilità veniva meno solo previa acquisizione da parte dell'appaltatore, prima del pagamento del corrispettivo, della documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali effettuati dal subappaltatore.

Con l'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni tutti questi adempimenti, responsabilità e sanzioni verranno meno.



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Responsabilità solidale in ambito lavoristico

Il comma 2 dell'art.28 del Decreto Semplificazioni modifica il comma 2 dell'art.29 D.Lgs. n.276/03 al fine di prevedere nuovi obblighi in capo al committente.

Tale disposizione prevede attualmente un'obbligazione solidale tra il committente, l'appaltatore e il subappaltatore, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, con riferimento alla retribuzione, comprese le quote di Tfr, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Da tale forma di responsabilità, va precisato, risultano escluse le sanzioni civili in quanto di esse ne risponde solo il soggetto a cui viene addebitato l'adempimento.

Viene, infine, previsto il meccanismo del cosiddetto "*beneficium excussionis*" a favore del committente per il quale al creditore è imposto di aggredire in prima istanza il patrimonio del debitore principale (cioè l'appaltatore o il subappaltatore).



Con la novità apportata dal Decreto Semplificazioni viene quindi previsto che se il committente esegue il pagamento in luogo dell'appaltatore o del subappaltatore, risulta tenuto ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del d.P.R. n.600/73.

Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI RESPONSABILITÀ FISCALI

L'articolo 28 del D.Lgs. n.175/14, c.d. Decreto Semplificazioni, muta radicalmente alcune disposizioni in tema di responsabilità fiscali delle società di capitali. Infatti con la sua entrata in vigore l'estinzione della società avrà effetto solo trascorsi 5 anni dalla data della richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

In modo particolare, intendiamo rammentare le casistiche:

- delle società cancellate dal registro delle imprese;
- delle società in liquidazione.

La norma, dalla struttura assai ambigua, sarà foriera di dubbi e contestazioni, in merito alle modalità di effettuazione delle notifiche degli atti, ai soggetti interessati, alle modalità di resistenza in giudizio ed altro ancora.

Tuttavia, appare chiaro il senso della disposizione, vale a dire la necessità di evitare che la cancellazione dell'ente possa determinare una impossibilità di recupero di tributi e contributi.

Inoltre la norma cambia radicalmente le responsabilità dei liquidatori nelle fasi finali di attribuzione delle somme ai soci in quanto potrebbero essere soggetti a rettifiche erariali fino a cinque anni dopo la cessazione della società.

Oggetto: INNALZATO IL LIMITE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA PAGATA SUGLI OMAGGI

L'art.30 del Decreto Semplificazioni, in vigore dal 13.12.2014, elimina la differenza del limite esistente tra le operazioni rilevanti per la detraibilità Iva e quelle rilevanti ai fini delle imposte dirette. La nuova norma consente la detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti di beni di costo unitario non superiore a 50 euro (spese di rappresentanza). I costi sostenuti dall'impresa per

Sede : Alte di Montecchio Maggiore(VI) Via Nogara n. 19 – Mail : info@scaa-vi.it
Uff. Contabilità Tel. 0444/490807-491033 Fax 0444/496070 – Uff. Paghe Tel. 0444/698905 Fax 0444/695013
Ufficio di Arzignano: Via IV Novembre n. 28 – Tel. 0444/674912 fax 0444/1830950
C.F. e P.IVA 02565000243 - Reg. Imprese CCIAA Vicenza REA 241125



STUDIO CONSULENTI AZIENDALI ASSOCIATI SRL

*Dr. Bruno Agosti – Dr. Giulio Donagemma – Dr. Giuseppe Vicentini – Dr. Franco Barin
Dottori Commercialisti e Revisori Legali*

l'acquisto di beni, effettuato dal 13 dicembre 2014, ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario inferiore o uguale a 50 euro;
- deducibili nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica le percentuali previste a seconda del volume di ricavi dello 0,1%, 0,5% o 1,3%, se di valore unitario superiore a 50 euro.

Sotto il profilo Iva, gli omaggi di beni acquisiti appositamente al fine di essere ceduti gratuitamente di valore imponibile inferiore o uguale a 50 euro scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore imponibile superiore a 50 euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.